



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Il Giudice, dott. Mauro Mollo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 4172 /2021 R.G.L.

promossa da:

, rappresentato e difeso dall'avv. Ceccarelli Jacopo e elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, come da delega a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dirutigliano Diego e Ropolo Luca, domiciliata presso lo studio dei medesimi in Via Mercantini, 5 Torino come da delega a margine della memoria costitutiva

RESISTENTE

OGGETTO: contratto a termine e di formazione e lavoro

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduceva aver lavorato all'interno della società resistente per effetto di una serie di contratti di lavoro somministrato, in particolare:

- contratto di lavoro dal 2 settembre al 27 settembre 2019, prorogato più volte sino al 28 febbraio 2020;
- contratto di lavoro dal 1 giugno al 31 luglio 2020, prorogato più volte sino al 24 dicembre 2020.

Affermava che tali contratti erano illegittimi in quanto:

- non vi era corrispondenza tra i contratti individuali e quelli stipulati tra la società utilizzatrice e l'agenzia di somministrazione;
- la convenuta non avrebbe adottato il documento di valutazione dei rischi, con

violazione dell'articolo 38, comma 2, d.lgs. 81/2015;

- il secondo contratto di lavoro in somministrazione e le sue relative proroghe era sorretto da una causale del tutto generica e non corrispondente alla effettiva situazione aziendale della convenuta;
- la sua assunzione come lavoratore somministrato avrebbe violato i limiti quantitativi previsti dal d.lgs. 81/2015.

Proponeva quindi il presente giudizio per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della società convenuta.

La società si difendeva nel merito, producendo, tra gli altri documenti, i due documenti di valutazione dei rischi datati 13 gennaio 2020 e 15 settembre 2020.

Parte ricorrente, in sede di discussione, ha rilevato come tali documenti fossero successivi rispetto al primo rapporto di lavoro intercorso tra le parti.

L'articolo 32 d.lgs. 81/2015 sancisce il divieto di ricorrere al contratto di somministrazione di lavoro *“da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”* (comma 1, lett. d); l'articolo 38 del medesimo testo normativo stabilisce che *“quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”*.

La giurisprudenza afferma con continuità che *“l'art. 3 d.lgs. 368/2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro: con la conseguenza che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma c.c. (Cass. 2 aprile 2012, n. 5241; Cass. 21 marzo 2017, n. 8212; Cass. 17 novembre 2017, n. 27335; Cass. 31 maggio 2018, n. 13959)”*: nonostante la giurisprudenza citata si sia formata con riferimento ad un'altra norma, tale rigorosa interpretazione deve essere condivisa, in quanto il tenore letterale dei due articoli è il

medesimo. In entrambi i casi, infatti, viene previsto un espresso divieto di ricorrere alla forma contrattuale speciale; in più, nel d.lgs. 81/2015 si prevede la sanzione della costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in caso di violazione di tale divieto.

Parte convenuta ha chiesto di essere ammessa alla prova orale in merito all'esistenza del DVR al momento dell'assunzione del ricorrente, ma non si ritiene ammissibile l'istanza per le seguenti ragioni:

- in primo luogo, la società ha preso posizione in merito all'avvenuta valutazione dei rischi ai capitoli 14 e 16; nel primo dei due afferma che *“all'esito (di tale valutazione) ha elaborato il documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall'art. 28 del sopra citato provvedimento normativo”*, riferendosi al proprio doc. 6, ossia al DVR datato 13/01/2020; non vi sono quindi deduzioni nel senso di una valutazione antecedente alla realizzazione di tale documento;
- in secondo luogo, dallo stesso DVR prodotto emerge che, con riferimento alla maggior parte delle valutazioni dei rischi, la prima emissione è avvenuta il 26/11/2019¹, data successiva all'assunzione del ricorrente; l'unica lavorazione su cui vi sia un indizio di una valutazione precedente è la *“scheda valutazione rischi addetto alla conduzione di carrelli elevatori”*², ma tale mansione non era svolta dal ricorrente, come emerge dallo stesso documento 7 di parte convenuta (*“mansione: magazziniere no uso carrello”*);
- infine, nella menzionata nota informativa consegnata al ricorrente (doc. 7) si fa riferimento a una valutazione dei rischi già avvenuta, ma non è indicata la data in cui questa si sia verificata.

Di conseguenza, non è stato specificamente allegato che la valutazione dei rischi è avvenuta in epoca precedente alla stesura del primo DVR prodotto, né vi sono indizi che portino a ritenere che ciò sia accaduto: la prova orale è quindi inammissibile.

La conseguenza della violazione dell'art. 32 è espressamente prevista dall'art. 38 del medesimo d.lgs. 81/2015: ossia, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore. Si ritiene che la valutazione dei rischi dovesse essere svolta in un momento antecedente rispetto la prima assunzione tramite contratto di somministrazione di lavoro, in quanto i divieti dell'articolo 32, comportando la nullità del contratto di somministrazione, riguardano il momento genetico di tale atto

¹ Si veda al fondo delle pagine 2 e seguenti.

² pagina 64 del documento 6.

R.G.L. 4172/2021

negoziale.

Il ricorso deve quindi essere accolto: non sono stati contestati né la misura della retribuzione mensile, né gli altri elementi contrattuali (contratto collettivo applicabile, livello, orario di lavoro) i quali sono i medesimi indicati nei contratti di somministrazione stipulati dalla convenuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c.

disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,

- accerta l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 2 settembre 2019, con inquadramento 6J del C.C.N.L. trasporto e spedizione merci;
- ordina alla società di ripristinare il rapporto di lavoro e condanna la stessa al pagamento, a favore del ricorrente di un importo pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (complessivi € 16.430,52), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.000 oltre IVA, CPA e successive occorrenze, con distrazione a favore del legale anticipatario;
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.

Torino, 2 dicembre 2021

Il Giudice

dott. Mauro Mollo